

Legge regionale 11 agosto 1999, n.50

Modificazioni alla LR 1.2.95 n. 14 "Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali".

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 1 della LR 1 febbraio 1995, n. 14)

1. L'articolo 1 della LR 14/1995 e' sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Unificazione delle procedure)

1. Le procedure di finanziamento relative agli interventi previsti nel settore delle attività e dei beni culturali delle leggi regionali nn. 11/1980, 12/1980, 89/1980, 35/1999 sono disciplinate dalla presente legge.

2. Le procedure di cui alla presente legge si applicano altresì agli interventi sugli immobili del patrimonio storico-artistico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della LR 5 giugno 1998, n. 28, sino alla emanazione di una specifica legge di settore."

ARTICOLO 2

(Modifiche all'articolo 2 della LR 1 febbraio 1995, n. 14)

1. L'articolo 2 della LR 14/1995 e' sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Piano di indirizzo. Contenuti)

1. Il Piano di indirizzo stabilisce:

- a) i criteri ed i parametri in base ai quali la Regione assume il provvedimento di riparto di cui all'art. 4, comma 1;
- b) i procedimenti e le modalità con cui la Regione effettua la verifica di efficienza e di efficacia sull'utilizzo dei finanziamenti.

2. il Piano di indirizzo contiene:

- a) l'analisi del settore ivi compresi i risultati delle verifiche di efficienza e di efficacia;
- b) gli obiettivi e le strategie di intervento ad integrazione e specificazione del Programma regionale di sviluppo;
- c) gli specifici obiettivi operativi, individuati per territorio provinciale sulla base delle caratteristiche presenti, al cui perseguimento sono rivolti i progetti

- contenuti nelle domande di contributo presentate da soggetti privati, pubblici e da enti locali, nonché i criteri per la loro valutazione, selezione ed approvazione da parte delle Province; tali criteri possono anche contenere indicazioni al fine di favorire interventi di più ampia scala;
- d) la definizione dei requisiti essenziali per la costituzione delle reti locali e per l'individuazione degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete;
 - e) gli specifici obiettivi operativi al cui perseguimento sono rivolti progetti riservati alla diretta competenza della Regione, in corrispondenza a riconosciuti interessi di carattere regionale ed, in particolare, le proprie attività di ricerca, la realizzazione di interventi di carattere sperimentale di interesse regionale e la promozione dell'aggiornamento del personale degli enti locali in collaborazione con gli enti stessi;
 - f) la quota percentuale sul totale dei finanziamenti regionali, specificata singolarmente per ogni legge regionale di cui all'articolo 1 e per ciascuna Provincia, da destinare annualmente ai progetti dei soggetti richiedenti;
 - g) la quota percentuale sul totale dei finanziamenti regionali da destinare annualmente ai progetti di interesse regionale;
 - h) la misura percentuale relativa al concorso finanziario dei soggetti privati pubblici e degli enti locali di cui al successivo articolo 6;
 - i) le indicazioni per l'utilizzo delle somme non impiegate di cui all'articolo 6, comma 3, della LR 20 giugno 1997, n. 44 e all'articolo 6, comma 3, della LR 5 giugno 1998, n. 28."

ARTICOLO 3

(Modifiche all'art. 3 della LR 14/95)

1. L'articolo 3 della LR 14/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Procedure di approvazione del Piano di indirizzo)

1. La Giunta regionale ai fini della formazione del Piano di indirizzo di cui all'articolo 2, elabora un documento preliminare sui contenuti del Piano e lo trasmette alle Province entro il 1 settembre dell'anno di scadenza del precedente Piano di Indirizzo.
2. Le Province indicano apposite consultazioni con i Comuni del rispettivo territorio e redigono un documento propositivo contenente i pareri espressi e le eventuali proposte in ordine ai contenuti del Piano di indirizzo. Il documento propositivo è trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 ottobre,

unitamente al parere e alle eventuali proposte della Provincia.

3. La Giunta regionale, tenuto conto dei pareri e delle proposte di cui al comma 2, predispone il Piano di indirizzo e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione, entro il 31 ottobre.

4. Il Consiglio regionale approva il Piano di indirizzo entro il 30 novembre dell'anno di scadenza del precedente Piano.

5. Il Piano di indirizzo ha validita' triennale. Il Piano di indirizzo puo', comunque, essere oggetto annualmente di modifiche."

ARTICOLO 4

(Modifiche all'articolo 4 della LR 14/95)

1. L'articolo 4 della LR 14/1995 e' sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Procedure di attuazione)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere f) e g), la Giunta regionale ripartisce, con propria deliberazione, immediatamente successiva all'entrata in vigore della legge di bilancio:

a) per ciascuna Provincia le risorse finanziarie specificate singolarmente per ogni legge regionale di cui all'articolo 1, e destinate al finanziamento dei progetti dei soggetti privati, pubblici e degli enti locali;

b) le risorse finanziarie da assegnare ai progetti di interesse regionale.

2. Le domande dei soggetti privati per ottenere i finanziamenti redatte secondo le prescrizioni delle singole leggi di settore di cui all'articolo 1, sono presentate al Comune territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Nei trenta giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma 2, ogni Comune, valutata l'ammissibilita' delle domande, invia alla rispettiva Provincia la documentazione pervenuta ed un proprio atto deliberativo nel quale sono elencate le domande esaminate, con i giudizi di conformita' ai contenuti del Piano. Sono altresì, trasmesse le richieste di finanziamento formulate dallo stesso Comune e di propria competenza delle quali e' fornita alla Provincia la documentazione occorrente. Entro tale termine anche le Province presentano i propri progetti.

4. Le Province, ciascuna per il proprio territorio e nell'ambito dei fondi ad essa assegnati, tenendo conto delle deliberazioni dei Comuni, formulano, entro il 30 aprile, una graduatoria e concedono i finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), per gli interventi previsti dalle leggi regionali di cui all'articolo 1, nei casi disciplinati da tali leggi ed in conformita' alle indicazioni del Piano di indirizzo, fino ad esaurimento del fondo regionale ad esso assegnato. La Provincia invia copia della deliberazione di assegnazione dei finanziamenti alla Giunta regionale che ne da' comunicazione al Consiglio regionale.

5. I finanziamenti di cui al comma 4 sono erogati con un'unica deliberazione nella quale si motiva espressamente l'eventuale mancato accoglimento di determinate richieste. La deliberazione e' immediatamente comunicata a tutti i soggetti richiedenti.

6. Le Province esercitano la vigilanza sulla realizzazione dei progetti e delle attivita' finanziate ai sensi della presente legge. Esse revocano il finanziamento, qualora esso sia distolto dalle finalita' per le quali e' stato concesso o non siano osservate le disposizioni di legge e curano la rendicontazione ai sensi della legge regionale 20 marzo 1997, n. 22. La rendicontazione con una relazione di valutazione sui risultati conseguiti deve essere inviata alla Giunta regionale.

7. I progetti di interesse regionale di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2, regionale sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

8. La realizzazione dei progetti di cui al comma 7, e' direttamente curata dalla Giunta regionale o affidata a soggetti pubblici e privati territorialmente interessati, secondo le intese o le convenzioni raggiunte nel corso dell'elaborazione dei progetti operativi. L'affidamento e' disposto d'intesa con l'ente interessato."

ARTICOLO 5

(Modifiche all'articolo 7 della LR 14/95)

1. L'articolo 7 della LR 14/1995 e' sostituito dal seguente:

"Art. 7
(Norme finanziarie)

1. E' costituito, con legge di bilancio a decorrere dall'anno 2000, un fondo derivante dall'unificazione dei finanziamenti delle leggi regionali di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, e' costituito con legge di bilancio uno specifico fondo, a decorrere dall'anno 2000."

ARTICOLO 6

(Norme transitorie)

1. Per gli interventi finanziari riguardanti il settore delle biblioteche ed archivi, a far data dall'anno 2000, si applicano le procedure previste dalla presente legge.

2. Nelle more di una revisione organica delle leggi regionali di settore, i finanziamenti di cui alle leggi regionali nn. 11/1980, 12/1980 e 89/1980 sono erogati alle Province sulla base dei parametri ed indicatori socio-economici e culturali di cui agli allegati "1A" e "1B" della deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 1998, n. 406, in forma unitaria, indicando alle Province la percentuale di spesa riferita alle singole leggi di settore.

3. Per il finanziamento degli interventi sugli immobili del patrimonio storico-artistico di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano i parametri di riparto previsti dall'allegato "2" della deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 1998, n. 406, sono all'emanazione di una specifica legge di settore.

ARTICOLO 7

(Abrogazione)

1. La legge regionale 13 agosto 1998, n. 61 "Disciplina transitoria per gli interventi nei settori delle attivita' e dei beni culturali ed integrazione alla legge regionale 1 febbraio 1995, n. 14" e' abrogata.